

Sommo Pontefice Benedetto XVI
Lettera Apostolica
in forma di
MOTU PROPRIO

CIRCA ALCUNI CAMBIAMENTI ALLE NORME PER L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE.

Con la costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*, promulgata il 22 febbraio del 1996¹, il nostro venerabile predecessore Giovanni Paolo II introdusse alcuni cambiamenti nelle norme canoniche dedicate all'elezione del romano pontefice stabilite da Paolo VI di felice memoria².

Al n. 75 della menzionata costituzione è stabilito che, terminate senza esito tutte le votazioni, compiute secondo le norme stabilite, in cui sono richiesti per la valida elezione del romano pontefice i due terzi dei voti di tutti i presenti, il cardinale camerlengo consulti i cardinali elettori sul modo di procedere, e si proceda secondo quanto la maggioranza assoluta di loro abbia stabilito, fermo restando il principio che si abbia una valida elezione o con la maggioranza assoluta dei suffragi o con il votare soltanto sui due nomi, i quali nella votazione immediatamente precedente hanno ottenuto la maggior parte dei voti, esigendo anche in questa seconda ipotesi la sola maggioranza assoluta.

Dopo la promulgazione della citata costituzione, peraltro, giunsero a Giovanni Paolo II non poche richieste, insigne per autorità, per sollecitare che fosse ristabilita la norma sancita dalla tradizione, secondo la quale il romano pontefice non è considerato validamente eletto se non ha ottenuto i due terzi dei voti dei cardinali elettori presenti.

Noi, pertanto, ponderata attentamente la questione, stabiliamo e decretiamo che, abrogate le norme prescritte al n. 75 della costituzione apostolica *Universi dominici Gregis* di Giovanni Paolo II, esse siano sostituite dalle norme seguenti:

Se le votazioni di cui ai nn. 72-74 della menzionata costituzione non avranno esito, si dedichi una giornata alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle votazioni successive, rispettata la procedura stabilita al n. 74 della medesima costituzione, godranno dell'elettorato passivo solo i due nomi che nella votazione immediatamente precedente avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, e non si deroghi dal principio secondo cui anche in queste votazioni per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza qualificata dei voti dei cardinali presenti. Peraltro, in queste votazioni, i due nomi che godono dell'elettorato passivo perdono quello attivo.

Questo documento entrerà in vigore non appena pubblicato sul *L'Osservatore Romano*. Decretiamo e stabiliamo questo, nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato a Roma, presso San Pietro, l'11 giugno 2007, anno terzo del nostro pontificato.

¹ IOANNES PAULUS II, Constitutio apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 februarii 1996, in AAS 88 (1996) 305-343.

² PAULUS VI, Constitutio apostolica *Romano Pontifici eligendo*, 1 octobris 1975: AAS 67 (1975) 605-645.